

COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via del Merone n.1 – 87056 Santo Stefano di Rogliano (CS)
Tel. 0984 969141 - fax 0984 969363 e-mail: santostefanodir@libero.it
C.F. 80006340782 – P.IVA 01637380781



Prot. N. 5609

Ordinanza n°104/2020 del 24 novembre 2020

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Isolamento domiciliare volontario con sorveglianza attiva

LA SINDACA

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'Ordinanza del Presidente della regione Calabria n.25 del 3 Aprile 2020, recante quale oggetto: Ulteriore misure per la prevenzione e la gestione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, n. 3/2020, n. 4/2020, n.5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n.15/2020, n. 22/2020, e n.23/2020

Considerato, in particolare, che il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del Dipartimento di Prevenzione e tutela della salute territorialmente competente, adotta provvedimento di isolamento domiciliare volontario secondo quanto prescritto;

Vista la comunicazione Prot. N.114054 del 24.11.2020 trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza mediante la quale si prescrive la DISPOSIZIONE di QUARANTENA perché soggetto risultato positivo al test molecolare per la ricerca di RNA di SARS-Cov-2 – COVID -19, di apposita ordinanza per ...OMISSIS...

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";

ORDINA CHE

...OMISSIS... sia sottoposto, alla misura della quarantena, perché soggetto risultato positivo al test molecolare per la ricerca di RNA di SARS-Cov-2 – COVID -19, dal 22 novembre 2020 a NUOVA DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio, territorialmente competente, della ASP di Cosenza;

la presente Ordinanza sia notificata a:

- ...OMISSIS... ,
- ...OMISSIS.. ;
- Forze di polizia e ASP di Cosenza, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - o Prefettura UTG Cosenza
 - o ASP di Cosenza Distretto di Rogliano
 - o Presidente Regione Calabria
 - o Dipartimento Tutela della Salute Regione Calabria
 - o Polizia Municipale
 - o AI MMG
 - o Stazione Carabinieri di Rogliano
- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a NUOVA DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

INFORMA

- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 24 novembre 2020

